

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

VERBALE N. 3 DEL 11.11.2016

OGGETTO: ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO PER MANCATO ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNUALITA' ECONOMICA 2016

Addì undici del mese di novembre, anno 2016, alle ore 12,00, il sottoscritto Segretario comunale – Presidente della Delegazione trattante pubblica del Comune intestato, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 19.10.2016, avente ad oggetto:

” CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNUALITA' ECONOMICA 2016 - PRESA D'ATTO VERBALE MANCATO ACCORDO FRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI - AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ATTO UNILATERALE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3 TER ”

Premesso che:

- in data 27.07.2016, l'Organizzazione Sindacale, territoriale di Alessandria F.P. CGIL, l'unica che ha preso parte alle trattative in merito a quanto in oggetto, e la R.S.U, si sono dichiarate indisponibili a sottoscrivere l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, annualità economica 2016, come da verbale n.2 del 27.07.2016, allegato;
- con deliberazione n. 54 del 19.10.2016, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, stante il mancato raggiungimento di un'intesa, dopo svariati tentativi, ha preso atto dei documenti di cui sopra ed ha autorizzato, il sottoscritto, con funzioni di Presidente della delegazione trattante pubblica, a sottoscrivere, l'atto unilaterale, sostitutivo del mancato accordo tra le parti trattanti, in conformità al CCDI anno 2016, allegato al verbale n. 2/2016, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter del D.Lgs. n. 165-2001, ad avvenuto rilascio del parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165-2001, conformemente al testo dell'ipotesi di CCDI approvato con la succitata deliberazione,
- il Revisore Unico del conto, ha, in data 24.10.2016, espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi inerenti la costituzione del fondo oggetto del presente atto con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 30-03-2001, n°165 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, e la loro coerenza con le norme contrattuali (art. 40, comma 3, D. Lgs. 30-03-2001, n°165), inviato via e-mail in data 10,11,2016 assunto al protocollo dell'ente in data 11.11.2016 con n. 4031;

Tanto premesso il sottoscritto, in qualità di Presidente sottoscrive l'allegato atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo decentrato integrativo (CCDI) – per il personale non dirigente - parte economica 2016, conformemente al testo dell'ipotesi di contratto sottoscritto in data 27.07.2016, e allegato alla Giunta comunale n. 54/2016.

Per la delegazione pubblica
Il Presidente
Dr.ssa Domenica La Pepa

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO PER MANCATO ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – ANNUALITA' ECONOMICA 2016

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente e al personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

ART. 2
VIGENZA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne la parte economica per l'anno 2016. Le disposizioni contrattuali citate sottoscritte rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di una nuova intesa, recependo, se in contrasto con il presente accordo, le dovute modifiche.

ART. 3
QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI ANNO 2016

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

2. Le parti prendono atto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'ex art. 15 del CCNL dell'1 4 1999, così come modificato e integrato dal CCNL del 5.10.2001, dal CCNL del 22.1.2004, dal CCNL del 9.5.2006 e dal CCNL del'11/04/2008, per l'anno 2016, risultano rideterminate dall'ente, in complessive € **33.168,91**, a seguito del ricalcolo delle decurtazioni, in attuazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, e sulla base delle linee operative della R.G.S. n. 20/2015 e n. 13/2016 convertito con L. 122/2010 e s.m., 1° e 2° periodo, come risulta dalla sottostante tabella:

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016

**A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ- 31 CO. 2
CCNL 22.01.2004**

articolo	descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003		31.318,70
Art.32, comma 1 22/1/2004	CCNL Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001,	1.206,62

articolo	descrizione	Importo
Art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 del monte salari anno 2001(confermato da dichiarazione congiunta n.1 al CCNL del 9.05.2006)	973,08
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	1.882,00
Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 dello 0,7% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%	==
Art. 34 comma 4 CCNL 22/01/04- dich. congiunta n. 18 CCNL 22/01/04	Progressione personale cessato o passato di categoria anno 2014 (a carico del bilancio)	==
CCNL 05/10/01 art. 4 c. 2	RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 1/1/2000 (n. 4)	3.708,77
TOTALE RISORSE STABILI		39.089,18
DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 1°PERIODO OPERATA NEL FONDO ANNO 2014 PRESA A BASE FONDO ANNO 2015 Decurtazione del fondo per rispetto limite del 2010 (somma utilizzata e certificata per l'anno 2010 € 37.173,53) = 156,75		156,75
DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 1°PERIODO - RICALCOLATA (circolare RGS n. 20/2015) DELLE RISORSE STABILI A SEGUITO IMPLEMENTAZIONE PER RIA CESSATI DAL 2000 NON CONTABILIZZATA NEL 2014 € 40.904.75 - 134,30 (Ria prevista nel fono 2010) - € 37.173,53 (risorse certificate per l'anno 2010) = 3.596,92 – 156,75= 3.440,17		3.440,17
DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 2°PERIODO CALCOLATA PRO-RATA IN BASE ALLA DATA DI CESSAZIONE DI N. 1 UNITA' personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 8 unità; personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = 8 unità; media dipendenti Anno 2010 = 8,0 personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2014 = 8 unità; personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2014 = 7 unità media dipendenti Anno 2014 = 7,5 Rapporto tra gli anni – Percentuale di decurtazione 7,5/8*100= 93,25% - Riduzione 6,25% (6,25% su € 37.173,53= 2.323,35		2.323,35
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DECURTAZIONE PERMANENTE		33.168,91

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

1. Le parti convengono di utilizzare le risorse per l'anno 2016, come riportato nella sottostante tabella, nel rispetto dei criteri definiti con il CCDI siglato il 15.03.2006 e successivi nonché, per quanto compatibili con la vigente normativa, e secondo i criteri convenuti in questa sede:

B) UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMUNE DI CASSANO SPINOLA	
ANNO 2016	
DESCRIZIONE	IMPORTO €
Progressioni economiche orizzontali al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4 (quota annua P.E.0 n. 1 cessato)	16.067,55
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 31.12.2015 (da C3 a C4 maggiore retribuzione + 13^mensilità)	701,45
Indennità di comparto	3.858,78
Indennità aggiuntiva personale nidi (art. 31 CCNL 14/9/00)	-
Incremento indennità personale educativo (art. 6 CCNL 5/10/01)	-
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22/1/04) x 3B	1.080,00
Indennità di Reperibilità (art. 17,co. 2 lett. d CCNL 1/4/1999)	3.164,20
Indennità per attività disagiate (art. 17,co. 2 lett. e CCNL 1/4/1999)	1.727,00
Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/9/00)	-
Specifiche responsabilità (art. 17, co. 2 lett. f 1./4/1999- art. 36 CCNL 22/1/04) *.n. 2 dipendenti Cat. C 1500,00 + 1700,00	3.200,00
Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/00)	-
Indennità Responsabile ufficiale di stato civile	-
Incentivi spec. disp. di legge (incentivo progettazione interna, tributi, ecc.) *	-
Produttività individuale e collettiva (art. 17 c. 2 lett. a CCNL 1/4/99 –art. 37 CCNL 22.01.2004)	3.369,93
TOTALE	33.168,91
* incentivo per la progettazione interna, di cui all'art. 92, co, 5ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, suscettibile di variazione a consuntivo. <i>Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP :</i>	2.250,55

A) RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'utilizzo del fondo a tutto il 31/12/2014, risultante dall'applicazione di quanto sancito dai

CCDI precedenti, è pari ad € 16.067,55, al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4, di € 1.752,00, per cessazione di n. 1 dipendente, intervenuta a decorrere dal 16.11.2014, a cui si aggiunge la somma di € 701.45, compreso rateo tredicesima, per l'attivazione di n. 1 progressione economica orizzontale, da categoria C3 a C4, con decorrenza 1.12.2015 in conformità alle linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale, impartite con deliberazioni G.C. n. 37 del 4.07.2015 E n. 58 del 09.12.2015.

B) RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2016 le quote dell'indennità di comparto, finanziate con risorse decentrate stabili, ammontano a complessive € 3.858,78. Alla corresponsione si provvede per 12 mensilità ai sensi dell'art. 33 del CCNL 31.3.1999 e nella misura di cui alla tabella allegata al CCNL del 22/01/2004 e trova imputazione nell'apposito intervento relativo al trattamento economico del personale medesimo. L'erogazione dell'indennità avviene con lo stipendio.

C) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio in attuazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che presta la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (utilizzo attrezzature o contatto con particolari materiali/rifiuti).

L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Area, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. nell'importo lordo mensile di € 30,00 ai sensi dell'art. 41 CCNL 22.1.2004, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e per le assenze dovute a riposo compensativo, donazione sangue e infortunio ed è ridotta di 1/26 per ogni giorno di assenza (ferie, riposi, malattia, ecc..)

I profili professionali a cui viene attribuita detta indennità sono:

- Necroforo
- Operatori ecologici
- Operai che utilizzano decespugliatore, tagliaerba ecc.

Le relative risorse stanziare ammontano a complessive € 1.080,00 (30,00x12x3 operai).

D) UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1/04/199 comma 2 lettera e) è consentito riconoscere una apposita indennità a dipendenti di categoria A), B) e C) che svolgono attività lavorative disagiate.

Le risorse destinate a finanziare detta indennità ammontano ad €. 1.727,00

L'indennità di disagio è riconosciuta a coloro che effettuano prestazioni di lavoro:

- con orari particolarmente disarticolati, anche per l'improgrammabilità degli interventi, connessi in particolare allo svolgimento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità e dell'orario di servizio, in assenza di turnazione o con esposizione o in condizioni logistiche e ambientali difficile, con particolare esposizione diretta agli agenti atmosferici (per servizio sgombero e allontanamento della neve, spargimento sale controllo e controllo della circolazione stradale, relativamente al periodo novembre-marzo, per l'attività di protezione civile, per fronteggiare emergenze non programmabili, attività di assistenza agli organi istituzionali, servizio vigilanza funerali)

L'indennità è determinata, in misura mensile di :

- € 61,975, per il periodo novembre-marzo, per n. 3 operai;
- € 25,823, per il periodo novembre-marzo, per n. 1 agente di polizia municipale.

- € 25,823 a chiamata, per il personale esterno ed interno per il disagio di cui ai fattori sopra elencati ad eccezione del servizio neve.

L'indennità è erogata, per l'effettiva esposizione al disagio dovuta alla presenza dei sopra elencati fattori nel limite delle risorse a ciò destinate, dal Responsabile dell'area finanziaria, addetto al servizio paghe, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze, su certificazione del Responsabile di Area.

E) RISORSE PER REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità consiste in turni di reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati con il criterio della rotazione dal Responsabile di area in modo da garantire la disponibilità di pronto intervento in caso di situazione di emergenza. In caso di chiamata il dipendente interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti (nell'art.23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

I turni di reperibilità con l'individuazione del dipendente che deve assicurare il servizio, sono fissati mensilmente dal Responsabile dell'Area di appartenenza. Il dipendente non può effettuare il servizio per più di 6 volte al mese.

L'art.23 del CCNL del 14.9.2000 ("code contrattuali"), integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, ha definito, il compenso, in € 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. I compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (1/3 di € 10,32) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 7 o 38 bis, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità.

Le risorse a ciò destinate ammontano ad € 3.164,20, per n. 4 unità (n. 3 operai e n. 1 agente di P.M.)

F) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

L'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 del CCNL 9/05/2006, prevede che al personale appartenente alle categorie B-C-D, con esclusione di quello incaricato di posizione organizzativa, cui sono attribuite specifiche responsabilità, può essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

In applicazione dell'art. 4, co. 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i valori e i criteri per la corresponsione di tale indennità.

Le parti hanno convenuto a conferma di quanto stabilito nel CCDI 2006/2009, sopra citato, di attribuire le seguenti indennità ai dipendenti Sigg., per procedimenti di particolare complessità con adozione di atti aventi valenza esterna:

- Paola Simona Spinetti – Istruttore area amministrativa cat. C € 1.500,00
- Andrea Lombardo – agente di P.M. cat. C € 1.700,00

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

G) RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE

Le risorse, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o risultati di

personale, sono preventivate nell'importo di € 2.250.55, salvo conguaglio a consuntivo e concernono l'incentivazione della progettazione interna, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

Tale risorsa, variabile, non è prevista nel fondo, in quanto è inserita nelle previsioni di spesa delle relative Opere Pubbliche, ascritte negli appositi interventi di bilancio.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall'art. 13 bis della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, nel rispetto dei criteri e modalità adottati nella bozza di regolamento comunale, in procinto di approvazione, come concordato dalle parti trattanti

H) RISORSE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'utilizzo delle risorse (art. 17 CCNL 1.4.1999- artt. 34-35-36 e 37 del CCNL 22.01.2004), è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati attraverso il sistema di valutazione vigente, adottato dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate a compensare le performance individuale, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i, dei n. 5 dipendenti che concorrono alla ripartizione, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti istituti contrattuali e ammontano ad € 3.369,93.

Tali risorse, vengono erogate a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del risultato conseguito, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente, in misura parametrata alla categoria e al punteggio ottenuto in base al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati dall'Amministrazione comunale nel Piano degli Obiettivi e della performance 2015/2017, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 26.08.2015.

Non si procede all'assegnazione dell'incentivo al personale che ha ottenuto una valutazione individuale complessiva inferiore a 60/100.

ART. 5 DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2016 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro € 3.622,85.

2. Il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, di eventi straordinari e/o calamità naturali viene compensato con risorse di bilancio per la parte non finanziata e che non trova copertura nel fondo entro i limiti delle previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa di personale. Le ore residue danno luogo a riposo compensativo.

3. I limiti massimi individuali di straordinario sono disciplinati dal comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 integrato dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000.

4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono, di norma, dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.